

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FIUMINATA

(Provincia di Macerata)

Rep. n. del

* * *

**CONTRATTO DI APPALTO: Lavori necessari per la delocalizzazione
attività didattiche presso la villa comunale durante il periodo di
demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo
sito in via Alighieri” - CUP: I45F21000440004 - CIG: 882970356B**

* * * * *

L'anno duemilaventi (2021) il giorno (.....) del mese di (.....),

nell'Ufficio di Segreteria presso la sede comunale, via Roma n. 30 – 62025

Fiuminata (MC), avanti a me dott. Angelo Montaruli, Segretario Comunale del

Comune di Fiuminata, autorizzato al rogito del presente atto, ai sensi dell'art. 97

del D.lgs 267/2000, senza assistenza di testimoni, avendovi le Parti comparenti,

fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 –

codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC)

in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n.

267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con

cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al

quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non

per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area

Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale

00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come “Comune” o

“Committente”;

2) Sig , nato a (.....). il e

residente in (.....) in Via n. (Codice

Fiscale), il quale interviene al presente atto quale

Legale Rappresentante della ditta “.....”;

legale in (.....) in Via

n. (codice fiscale e Partita I.V.A.), in seguito

denominato "Affidatario";

Detti Componenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario

rogante sono personalmente certo.

premesse

▪ che il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e l'Affidatario; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;

▪ che a seguito della partecipazione del comune di Fiuminata al Bando del Miur “Sisma 120” di cui all'avviso pubblico del 11.07.2019, relativo al finanziamento di interventi finalizzati alla costruzione di nuovi edifici scolastici nelle aree terremotate del centro Italia, il Ministro dell'Istruzione con Decreto n. 24 del 05.06.2020, a seguito dell'approvazione della graduatoria (Decreto Direttoriale del Miur n. 120 del 02.05.2020), ha ammesso a finanziamento i lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA D. ALIGHIERI” che comporta una spesa complessiva di €. 3.380.000,00;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio, il cui tempo di esecuzione è previsto in circa un anno, ha presupposto la necessità di trovare una soluzione alternativa idonea dove poter delocalizzare provvisoriamente le attività didattiche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che la Giunta Comunale con Delibera n. 26 del 01.04.2021 ha individuato la Villa comunale sita in via Matteotti quale immobile da rendere idoneo per ospitare provvisoriamente la scuola; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che, anche a seguito del sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione scolastico, Ing. Matteo Calafiore, sono state individuate alcune opere indispensabili di adeguamento da eseguire sull'immobile suddetto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che la Giunta Comunale nella seduta del 09.07.2021 con atto n. 58 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori necessari per la delocalizzazione attività didattiche presso la Villa comunale durante il periodo di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via Alighieri", redatto dall'Ing. Paolo CARNEVALI di Fabriano (AN), che comporta una spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 82.625,27 per lavori compresi Euro 1.472,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 37.374,73 per somme a disposizione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che la spesa complessiva del progetto suddetto di €. 120.000,00 trova copertura al capitolo cap. del bilancio 2021 del bilancio corrente esercizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 882970356B; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che il CUP (codice unico di progetto) è: I45F21000440004 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ che il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata, con 	

determinazione n. del, ha conferito il lavoro in oggetto, tramite procedura di affidamento diretto in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, co. 2, lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 a sua volta modificato dal DL. 77/2021, alla Dittacon sede in (.....), per un importo netto di €..... (Euro/....) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%) e comprensivo di Euro 1.472,97 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

▪ l'Appaltatore in data protocollo n. ha presentato la documentazione di rito per la stipula del contratto, tra cui:

- 🚩 “garanzia definitiva”, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, mediante polizza n., rilasciata da “.....” in data dell'importo di €. pari al% dell'importo di aggiudicazione (importo ridotto del 50% per effetto della certificazione di qualità ai sensi del comma 7, dell'art. 93, del Codice);
- 🚩 garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice mediante polizza n. emessa in data da “.....” di per le seguenti somme:
 - a) €. 100.000,00 per danni a opere e impianti preesistenti;
 - b) €. 100.000,00 per danni a opere e impianti di nuova realizzazione;
 - c) €. 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.

- il legale rappresentante della Società appaltatrice ha dichiarato di non trovarsi, unitamente alla Società che rappresenta, in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell'art. 32, del Codice, il Responsabile del Procedimento dichiara che per la presente procedura non risulta necessario il rispetto del termine ivi indicato per la stipula del presente atto;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, come sopra rappresentato e in qualità di Ente Attuatore, affida all'impresa con sede in (.....), che accetta, l'appalto a misura dei "Lavori necessari per la delocalizzazione attività didattiche presso la villa comunale durante il periodo di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico del capoluogo sito in via Alighieri" e si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

- Il corrispettivo dell'appalto in oggetto è stato determinato in (Euro/.....) + Iva 22% al netto del ribasso d'asta offerto del% (.....%) e comprensivo di Euro per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

	Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi del comma 7, dell’art. 43, del D.P.R. n. 207/2010.	
	I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione il comma 1, dell’art. 1664 del Codice Civile.	
	ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	
	I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.del, nonché delle condizioni stabilite nel CSA.	
	Sono allegati al presente contratto, come parte sostanziale ed integrante, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”, i seguenti elaborati progettuali:	
	- “A”: Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.);	
	- “B”: Elenco prezzi unitari.	
	Gli elaborati progettuali del progetto esecutivo sono considerati parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati in quanto, le Parti dichiarano di averli sottoscritti digitalmente in segno di conoscenza ed accettazione e gli stessi vengono conservati dall’Ente Attuatore presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento.	
	La ditta appaltatrice sottoscrivendo i predetti documenti li giudica adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte dei sopralluoghi eseguiti.	
	Sono parte integrante del presente contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:	
	- il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. n.145/2000, per quanto non abrogato;	
		6

	- il piano di sicurezza e di coordinamento;	
	- il piano operativo di sicurezza redatto e presentato dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	- le polizze sopra citate.	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:	
	▪ D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.	
	▪ D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. negli articoli che sono in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice:	
	▪ Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 123 del 28.12.2010;	
	▪ Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10.11.2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata.	
	ART. 5 - TERMINI PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI	
	Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è fissato, ai sensi dell'art. 1.3.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida attuative del Codice degli Appalti (Decreto n. 49 del 07/03/2018).	
	ART. 6 - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI	

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità stabilite dall'art.107 del Codice, dal Decreto n. 49 del 07/03/2018 e dall'art. 1.3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7 - PENALI

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale di €. 100,00. Le modalità di applicazione delle penali sono stabilite nel Capitolato Speciale art. 1.3.8.

ART. 8 - VARIAZIONI AI LAVORI E AL CORRISPETTIVO

▪ L'appaltatore, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

▪ Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano

d'opera, materiali, nolo e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così come determinati ed approvati, il Comune di Fiuminata (MC) può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque annessi alla contabilità, ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i prezzi si intendono definitivamente accettati. La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

ANTICIPAZIONE:

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti. All'aggiudicatario potrà essere corrisposta, se richiesta, alle condizioni

	e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 30 per cento dell'importo contrattuale, nel rispetto delle modalità previste dal CSA.	
	<u>PAGAMENTI IN ACCONTO:</u>	
	I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, nei termini previsti dall'art. 1.5.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo superiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) dell'importo contrattuale. L'importo del costo della sicurezza sarà pari all'ammontare di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento lavori, in ogni stato avanzamento lavori. L'importo dello stato finale dei lavori non potrà essere inferiore al 10% dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. Agli stati di avanzamento sopra riportati dovrà essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni	

dalla data di erogazione del precedente pagamento (comma 1, dell'articolo 14, dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.

PAGAMENTI A SALDO:

Il conto finale dei lavori viene redatto entro 60gg dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e comunque non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 10gg. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all'articolo 1.5.2, comma 2 (CSA), nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa verifica della regolarità contributiva. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

	filiera delle imprese interessate ai lavori in oggetto.	
	L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata.	
	Ai sensi del comma <i>9bis</i> , dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. L'Appaltatore ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato":	
;	
	La persona autorizzata ad operare sul conto è esclusivamente il sig., generalizzato in premessa, come da dichiarazione agli atti di questo Ente.	
	L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo.	
	ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	Il presente contratto è immediatamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni finanziarie, derivanti dall'esecuzione contrattuale, vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.a..	
	ART. 12 - RITARDO DEI PAGAMENTI	
	In caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale,	

	spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.	
	E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla costituzione della stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.	
	Non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.	
	ART. 13 - SICUREZZA	
	Si dà atto che è stato depositato presso la Stazione Appaltante il P.O.S. (piano operativo di sicurezza), quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, per quanto attiene all'Impresa nelle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
	L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in	
		13

	suo danno.	
	ART. 14 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	
	È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazioni i disposti di cui all'art. 1.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante previa presentazione di istanza corredata della documentazione prevista dall'art. 105 del Codice, ricordando che la quota subappaltabile non può superare il 50% dell'importo complessivo del contratto dei lavori (deroga dell'art. 105 del Codice fino al 31 ottobre 2021, stabilita dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021).	
	Il Responsabile dei lavori trasmetterà, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare relativa agli stessi all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro.	
	La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore l'importo dei lavori eseguiti nei casi previsti dal comma 13, dell'art. 105 del Codice.	
	L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore con la specifica del relativo importo con proposta di pagamento.	
	ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE	

	I lavori di cui al presente documento sono soggetti, entro 3 (tre) mesi dalla di	
	ultimazione lavori, all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo	
	le norme dell'art. 102 del Codice e della parte II, Titolo X, del D.P.R. n.	
	207/2010.	
	L'accertamento di regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
	presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha	
	carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2	
	(due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione	
	Appaltante, il silenzio della Stazione Appaltante, protrattosi per due mesi oltre il	
	predetto termine di 2 (due) anni, equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati	
	dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione,	
	trascorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.	
	Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata	
	di parte o di tutte le opere ultimate.	
	ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni	
	della propria composizione societaria (proprietari, struttura organizzativa,	
	organismi tecnici e amministrativi) rispetto a quanto comunicato, ai sensi	
	dell'articolo 1, del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991.	
	Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e al D.P.R. n. 207/2010, per gli	
		15

	articoli ancora in vigore, ed al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto	
	previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a	
	carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:	
	a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di	
	competenza dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le	
	opere eseguite risultino collaudabili e conformi al progetto, richiedendo al D.L.	
	tempestive disposizione scritte per i particolari che eventualmente non	
	risultassero dagli elaborati progettuali. In ogni caso l'Appaltatore non dovrà dare	
	corso, ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile, all'esecuzione di aggiunte o	
	varianti non ordinate per iscritto;	
	b. la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a	
	quelli progettati o previsti nel C.S.A.;	
	c. le spese di allaccio, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni ed i	
	consumi occorrenti per tutti gli allacciamenti provvisori necessari per il	
	funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori (acqua, energia	
	elettrica, etc.). L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle	
	spese vive, l'uso dei predetti servizi ad altre ditte che eseguiranno forniture o	
	lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle misure di	
	sicurezza;	
	d. le attrezzature ed il personale necessari per la realizzazione dei rilievi e	
	misurazioni di controllo sia per le opere da eseguirsi che per quelle già eseguite	
	e per la contabilizzazione di queste ultime;	
	e. il rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite dai soggetti diversi	
	dalla Stazione Appaltante (Provincia, ENEL, ASSM, etc.), per l'esecuzione dei	
	lavori e per la conduzione del cantiere;	

	f. le spese inerenti e conseguenti l'approntamento della segnaletica provvisoria;	
	g. le spese per lo sgombero del cantiere entro 5 (cinque) giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; quest'ultimo dovrà essere tolto a collaudo avvenuto.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra elencati è conglobato nei prezzi dei lavori a "misura", fisso ed invariabile, di cui all'art. 3 (corrispettivo) del presente contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento vigenti.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.	
	Il D.L. ha il diritto di esigere la sostituzione del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza e comunque l'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.	
	ART. 17 - CONTENZIOSO	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata.	
	È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.	
	ART. 18 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	

	Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle	
	condizioni indicate al comma 1, dell'art. 108 del CODICE.	
	La Stazione Appaltante procede invece alla risoluzione del contratto nelle	
	ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 108 del CODICE.	
	Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero di	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del	
	Comune di Fiuminata (MC), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri	
	soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi	
	attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuta, in	
	relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle	
	finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla rescissione del contratto.	
	Il direttore dei lavori o il RUP quando accertano un grave inadempimento alle	
	obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la	
	buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una	
	relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la	
	stima dei lavori o servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere	
	riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti	
	all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la	
	presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.	
	Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto	
	il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su	
	proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.	
	È altresì fatto salvo il diritto di recesso da parte del Comune, in qualunque	

	tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi degli artt. 1671 del Codice Civile e dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima.	
	ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	È vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al punto "2", della lettera "d", del comma 1, dell'art. 106 del Codice.	
	ART. 20 - RECESSO DEL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO	
	La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo del contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo.	
	ART. 21 - INADEMPIMENTI	
	In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione citata in premessa e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate.	
	ART. 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	

	L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'ottavo comma, dell'articolo 3, del decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia.	
	ART. 23 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO	
	La cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione Appaltante a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.	
	La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante.	
	Il Comune riconosce la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.	
	ART. 24 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	
	Si dà atto che lo schema del presente contratto è stato approvato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. del	
	ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti contraenti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 27 – DOMICILIO APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in **Vian. - (.....);**

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente Attuatore, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento.

Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti contraenti che, interpellate prima di sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed hanno altresì rinunciato alla lettura degli elaborati sopra richiamati per averne già preso cognizione.

Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai

Dott. Angelo Montaruli

** documento firmato digitalmente*